

SinaDoc 15386/2020

Caviro Extra spa
via Convertite n. 8
48018 Faenza

pc Unione della Romagna Faentina
Sportello Unico per le Attività Produttive

Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente
Servizio Valutazione Impatto e Promozione
Sostenibilità Ambientale

ARPAE Servizio Territoriale di Ravenna
via Alberoni 17/19
Ravenna

Ravenna, 01/07/2020

Oggetto: D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., L.R. n. 21/2004 e smi. **Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 5292 del 15/11/2019, Caviro Extra spa. Comunicazione di modifica (PG/2020/76279 del 26/05/2020): richiesta integrazioni.**

Premesso che con il provvedimento n. 5292 del 15/11/2019 è stata rilasciata la modifica sostanziale dell'AIA per l'impianto IPPC esistente, sito in Comune di Faenza, via Convertite n. 8, attività di lavorazione prodotti e sottoprodotti della vinificazione e gestione rifiuti speciali non pericolosi (punti 6.4.b2 e 5.3.b1 All. VIII parte seconda D.Lgs 152/06 e smi);

tale modifica è stata rilasciata nell'ambito di una procedura di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), conclusosi con la DGR n. 2145 del 22/11/2019;

vista la comunicazione di modifica presentata dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi per via telematica tramite Portale AIA-IPPC (ns. PG/2020/76279 del 26/05/2020) riguardante:

1. il passaggio della gestione del nuovo impianto di compostaggio al chiuso per la produzione di ACF in capo all'AIA di Enomondo, eliminandola dall'AIA di Caviro Extra spa sopra richiamata;
2. la riduzione del quantitativo richiesto di rifiuti destinati ad R3 – digestione anaerobica, da 350.000 t/a a 320.000 t/a, con conseguente decremento degli impatti generati dal traffico veicolare sia in relazione ai minori input (rifiuti agroalimentari) che minori output (fanghi tal quali o biosolfati), ma con conseguente diversa attuazione di quanto autorizzato con lo Step 2 previsto nell'AIA vigente: avvio degli impianti di produzione ACF e biosolfato, ma non realizzazione della tecnologia Anammox sulla sezione aerobica del depuratore aziendale;

vista la contestuale comunicazione di modifica presentata da Enomondo srl relativa al provvedimento n. 5291 del 15/11/2019, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs 152/2006 e smi per via telematica tramite Portale AIA-IPPC (ns. PG/2020/76066 del 26/05/2020) riguardante "*l'inserimento della gestione del nuovo impianto di compostaggio in capo all'AIA sopra citata eliminandola dal provvedimento AIA di Caviro Extra spa*" n. 5292/2019;

considerata la nota della Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale (ns. PG/2020/55875 del

Documento firmato digitalmente

16/04/2020), in risposta alle richieste di modifica delle DGR 2144 e 2145 del 22/11/2019 presentate dalla ditte Caviro Extra spa ed Enomondo srl, per svincolare la realizzazione e messa in opera dei miglioramenti tecnologici costituiti dai nuovi impianti di produzione ACF e di produzione biosolfato, dalla attivazione dello Step 2 previsto nelle stesse delibere, e per trasferire la gestione del nuovo impianto di produzione ACF da Caviro Extra spa ad Enomondo srl;

preso atto che tale nota riporta "nulla osta alla realizzazione ed avvio di tali miglioramenti tecnologici senza procedere ad aumenti delle quantità ritirate", mentre con la presente comunicazione di modifica si chiede un incremento (seppur inferiore rispetto a quello prospettato nello Step 2 come attualmente autorizzato) del quantitativo di rifiuti in ingresso all'installazione IPPC di Caviro Extra spa.

Tutto ciò premesso e considerato, al fine di concludere l'istruttoria e assumere la decisione sulla modifica comunicata, con la presente si richiedono a Codesta Ditta le seguenti **integrazioni e chiarimenti**:

1. chiarire l'affermazione riportata alla pagina 1 della nota allegata alla comunicazione di modifica: "*La riduzione del quantitativo trattato in digestione anaerobica rende non necessaria l'implementazione della tecnologia Anammox, poichè l'esistente sezione aerobica risulta adeguatamente dimensionata per trattare le 40.000 t/anno addizionali di rifiuti conferiti (da 280.000 a 320.000), come dimostrato nella trattazione seguente*", dalla quale si evince che alla sezione aerobica del depuratore aziendale vengono inviati rifiuti, cosa non prevista dall'AIA vigente;
2. in relazione alla valutazione di mantenere il motore alimentato a biogas afferente al punto di emissione E181, in "riserva fredda" a fronte dello spegnimento totale previsto in AIA al momento dell'attivazione dello Step 2 e comunque entro il 31/12/2022, si ritiene necessario evidenziare:
 - lo spegnimento del motore Jenbacher 1 in seguito all'incremento del quantitativo trattato di rifiuti in digestione anaerobica, con contestuale incremento della produzione di biogas, è stato previsto, insieme allo spegnimento del Jenbacher 2, in quanto l'azienda intende privilegiare l'utilizzo del biogas per la produzione di biometano, piuttosto che la sua combustione per la produzione di energia;
 - nelle condizioni previste dallo Step 2 attualmente autorizzato, si è ritenuto gestibile l'incremento del biogas anche con i due motori in meno;
 - l'incremento dei rifiuti trattati prospettato con la modifica in oggetto, è minore rispetto a quello inizialmente previsto e recepito nell'AIA vigente con lo Step 2, il che farebbe presupporre anche una minore produzione di biogas;

per cui non risulta chiaro il motivo della richiesta del mantenimento in "riserva fredda" del motore afferente ad E181 da avviare nei periodi di fermata della c.le Ruths di Enomondo srl, alla quale viene di norma indirizzato il biogas non inviato agli impianti di upgrading per la produzione di biometano, dal momento che questa possibilità non è stata prevista nelle condizioni di produzione maggiore di biogas (Step 2);

3. non risulta chiaro a quale valutazione faccia riferimento e come debba essere letta la tabella alla pagina 2 (relativa al bilancio emissivo) rispetto a quanto riportato nella documentazione precedente e relativa al PAUR ed alla modifica sostanziale in esso compresa; nel fornire tale chiarimento si chiede di esplicitare i contributi al bilancio emissivo che variano rispetto alla configurazione autorizzata nel PAUR/AIA, con riferimento anche al punto precedente;
4. l'incremento di rifiuti speciali non pericolosi richiesto (da introdurre in impianto attraverso la sezione NEW della digestione anaerobica), è pari a 40.000 t/a, portando il totale dei rifiuti a 320.000 t/a; su questo aspetto si evidenziano due aspetti:
 - I. **la nota della Regione Emilia-Romagna richiamata nelle premesse, riporta il nulla osta alla realizzazione ed avvio degli impianti di produzione ACF e biosolfato, considerati miglioramenti tecnologici, senza procedere ad aumenti dei quantitativi di rifiuti ritirati**, in quanto nella richiesta del gestore datata 02/03/2020, non si trova nessun cenno ad incrementi dei quantitativi di rifiuti ammessi oltre a quelli già previsti ed autorizzati con lo Step 1 (fino al massimo di 280.000 t/a);
 - II. il totale di rifiuti in ingresso previsto a trattamento anaerobico (sezioni OLD e NEW), pari a 320.000 t/a e richiesto con la modifica in oggetto, deve essere valutato in relazione al quantitativo delle acque reflue aziendali inviate allo stesso trattamento, quantitativo del quale non si ritrova nessun riferimento nella documentazione di modifica;

Documento firmato digitalmente

si chiede pertanto di fornire spiegazioni in merito al punto I, eventualmente da approfondire con la RER, e di presentare quanto necessario alla valutazione riportata al punto II, anche attraverso l'aggiornamento o la conferma di informazioni e dati già presentati all'Autorità Competente nell'ambito di altri procedimenti autorizzatori;

5. il venir meno dell'attuazione dello Step 2 nella sua completezza, come previsto in AIA vigente, introduce la necessità di chiarire al meglio (anche con l'aiuto di una tabella riassuntiva) come verranno affrontati e gestiti quegli interventi non menzionati nella documentazione di modifica, ma che saranno comunque realizzati, come ad esempio la riorganizzazione delle aree di messa in riserva R13 dei fanghi prodotti e destinati all'utilizzo in agricoltura (spandimento) che dovrebbe essere ridotto da una capacità di stoccaggio di 36.000 t/anno a 10.000 t/a: nella pagina 3 della nota allegata alla comunicazione di modifica ci si riferisce allo stoccaggio con entrambe le capacità;
6. deve essere chiarita/confermata la gestione prevista dei fanghi derivanti dalla sezione aerobica del depuratore, in quanto con la realizzazione dello Step 2 era previsto il loro deposito temporaneo con successivo invio a recupero energetico R1 alla c.le Ruths di Enomondo srl; si ricorda a questo proposito che vista l'attribuzione del codice EER a questi fanghi in seguito all'attuazione di quanto previsto dallo Step 1, la loro destinazione finale non può essere l'utilizzo in agricoltura;
7. l'invarianza tecnologica rispetto allo stato attuale della sezione aerobica del depuratore, comunicata con la presente modifica (non realizzazione ed applicazione della tecnologia Anammox), aumentando i reflui provenienti dal trattamento anaerobico dovuto all'incremento del quantitativo di rifiuti in ingresso, potrà influenzare l'impatto odorigeno di tutta l'installazione, dal momento che la tecnologia Anammox prevedeva la realizzazione di nuove vasche in cemento coperte, in modo da far fronte all'aumento dei reflui, presumibilmente senza aumentare le emissioni odorigene. Su questo tema, valutato nell'istruttoria di PAUR, devono essere fornite le evidenze del non peggioramento dell'impatto odorigeno nelle condizioni modificate, attraverso un nuovo studio dell'impatto odorigeno del complesso IPPC nelle nuove condizioni prospettate, seguendo le indicazioni fornite durante la procedura di PAUR;
8. devono essere esplicitate le ripercussioni della modifica comunicata, in particolare in relazione alla mancata realizzazione e applicazione della tecnologia Anammox e all'incremento richiesto, sulle prescrizioni riportate al paragrafo D2.7.2 e sulle attività di monitoraggio e controllo riportate al paragrafo D2.7.3 dell'allegato al provvedimento di AIA n. 5292/2019: l'incremento dei reflui in arrivo al trattamento aerobico conseguente al maggior quantitativo di rifiuti in digestione anaerobica rispetto allo stato attuale (Step 1), come influisce sulle caratteristiche quali-quantitative dello scarico S1 e sulle attività di monitoraggio relative al depuratore?
9. nelle valutazioni effettuate in sede di PAUR riferite all'attuazione dello Step 2 nella sua completezza, i contributi dell'incremento della produzione di biogas e di biometano inizialmente previsti sono stati valutati positivamente nel bilancio energetico, secondo il quale il complesso IPPC Caviro-Enomondo risulterebbe completamente autosufficiente; ciò che viene proposto con la modifica in oggetto, prevedendo una minore produzione di biogas, potrebbe alterare il bilancio energetico precedentemente valutato, per cui si chiede un approfondimento in merito a questo aspetto;
10. in merito alla scelta di non implementare la tecnologia Anammox e all'incremento di rifiuti comunque richiesto (che come dichiarato dall'azienda porterà ad un aumento dei reflui a trattamento nella sezione aerobica), si evidenzia che nella nota di risposta alle integrazioni del procedimento di PAUR datata 24/07/2020 (nostro PG/2019/117657 del 25/07/2019), al punto 20 lettera b Sezione ossidativa, si fa riferimento ad una situazione di difficoltà in cui potrebbe trovarsi la vasca 1 (7650 m³), condizione per la quale si è scelto di introdurre la tecnologia Anammox:

"... omississ.... Fatte queste premesse, la velocità della reazione di denitrificazione è pari a 60 g di NO3 abbattuti al giorno per kgSS (in letteratura si trovano anche valori pari a 70). Considerando di avere il valore sopra di carico di azoto, pari a 3.360 kg/d, e volendo abbatte il 70% in Vasca 1 (il restante 30% rimarrebbe per la V3 di Postdenitrificazione), risulta necessario un volume in vasca di 7056 m3. Le dimensioni reali della vasca sono di 7.650 m3, che, considerando il solo 70% di abbattimento, renderebbe verificato il calcolo. In caso però di non piena funzionalità di Vasca 3, Vasca 1 si troverebbe in condizioni di difficoltà se dovesse abbattere l'80 o il 90% del carico di azoto. Per questo è stato scelto l'inserimento dell'impianto Anammox, che permette di abbattere l'azoto presente nei digestati, a concentrazione maggiore, e di arrivare all'ossidativo con un flusso già in gran parte alleggerito da questo inquinante";

si chiede quindi di approfondire, e se del caso rivedere, il conteggio della capacità aerobica di depurazio-

Documento firmato digitalmente

ne presentato con la modifica in oggetto;

11. un altro vantaggio dell'applicazione della tecnologia Anammox è la minore produzione di fanghi, si chiede di specificare il sistema di gestione dei fanghi conseguente alla modifica in oggetto e di chiarire se risulta comunque idoneo e sufficiente alla nuova situazione ipotizzata; a tal proposito si veda anche quanto richiesto ai punti 5 e 6 precedenti;
12. manca completamente qualunque considerazione (anche di invarianza o di diminuzione) sull'impatto acustico del nuovo assetto proposto.

La presente richiesta **sospende i termini del procedimento** di cui all'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, che riprenderanno in seguito alla presentazione delle integrazioni in forma completa ed esaustiva, che dovrà avvenire attraverso il Portale Regionale IPPC-AIA, **entro 60 giorni dal ricevimento della presente**.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono cordiali saluti.

SAC di Ravenna
La Dirigente
(Dott.sa Daniela Ballardini)

Responsabile del procedimento: Ing. Laura Avveduti
Tel. 0544-258119 Fax 0544-258014 e-mail: lavveduti@arpae.it

Documento firmato digitalmente